

Spett. Ditta/Società/Egr. Sig.

Carrara, 11.10.2012
DF/

RESPONSABILITA' FISCALE NEI CONTRATTI DI APPALTO/SUBAPPALTO DI OPERE, FORNITURE E SERVIZI

L'Agenzia delle Entrate (Circolare 8 ottobre 2012, n. 40/E) ha fornito i primi chiarimenti sugli aspetti più controversi dell'art. 13-ter, D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 147/2012, c.d. Decreto Crescita, norma che ha sollevato diverse criticità e difficoltà applicative.

L'articolo in esame ha infatti modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere, forniture e servizi (contratti in genere, quindi non circoscritti al solo settore dell'edilizia), prevedendo:

- la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto;
- la limitazione della predetta responsabilità al corrispettivo dovuto dall'appaltatore, senza però limiti temporali rispetto alla data di cessazione del subappalto;
- l'obbligo per il committente di verificare la corretta esecuzione dei predetti adempimenti (versamento ritenute fiscali e iva) da parte dell'appaltatore e subappaltatori;
- una sanzione va da 5mila euro a 200mila euro a carico del committente che non adempie a questo nuovo obbligo.

Le predette responsabilità sono tuttavia escluse se l'appaltatore/committente, anteriormente alla data del pagamento del corrispettivo, acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali sono stati correttamente eseguiti dal appaltatore/subappaltatore.

La documentazione in esame può consistere

- nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro);
- ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine, tra le quali una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 - con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

A sua volta la predetta dichiarazione sostitutiva deve:

- *indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa (art. 7 del D.L. n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;*
- *indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;*
- *riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;*
- *contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.*

Sia l'appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all'esibizione della documentazione.

L'Agenzia inoltre precisa che le disposizioni dell'art. 13-ter trovano applicazione solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma (12 agosto 2012) e la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012.

Rimangono diverse questioni aperte, tra le quali la definizione dell'ambito oggettivo per quanto riguarda gli appalti di forniture, nonché le modalità di esecuzione e rilascio del "visto" da parte dei soggetti abilitati.

* * * * *

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione inviamo cordiali saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE